

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Giudice Tutelare,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 28 ottobre 2010 così provvede:
letto il ricorso n. 4067/10 presentato da G. G. con il quale egli ha chiesto
l'autorizzazione al rilascio del passaporto prospettando l'eventualità di doversi recare
all'estero per motivi di lavoro ed anche per turismo;

rilevato che, con sentenza del Tribunale di Mantova n. 1120/07 del 6-11-2007, è stato
disposto lo scioglimento del matrimonio che legava il ricorrente a D. P. e che tale
provvedimento ha previsto, fra l'altro, l'affidamento delle due figlie minori ad

entrambi i genitori con collocazione presso la residenza materna nonché l'obbligo per
il padre di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile, al
mantenimento delle figlie;

osservato che la ex moglie, comparsa in udienza, si è opposta al rilascio del
passaporto deducendo che l'ex marito non ne avrebbe alcuna necessità anche in

considerazione del fatto che la società per il quale egli lavora può operare unicamente
all'interno dei paesi facenti parte della Comunità Europea;

considerato che l'art. 16 Cost. prevede il diritto di ogni cittadino di uscire dal
territorio dello stato e di rientrarvi salvi gli obblighi di legge e che l'art. 1 della legge
1185/1967 ribadisce tale principio sicché debbono ritenersi eccezionali i limiti alla
libertà di espatrio (cfr. sul tema Corte Cost. 30 dicembre 1997 n. 464);

osservato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, per ottenere
il passaporto ove vi siano, come nel caso di specie, figli minori e difetti l'assenso
dell'altro coniuge, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;

considerato che il diritto di espatrio del genitore avente figli minorenni deve essere
valutato in rapporto a quanto stabilito dall'art. 155 c.c. (nel testo risultante a seguito
della modifica introdotta con la legge n. 54/2006) secondo cui i provvedimenti
riguardanti i minori vanno assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale;

osservato, quanto al caso di specie, che la sentenza di divorzio risale ad alcuni anni orsono e che la ex moglie ha dato atto che l'istante ha finora sempre puntualmente adempiuto ai propri obblighi di assistenza e di mantenimento, ciò che risulta essere avvenuto anche durante il periodo durante il quale egli è rimasto disoccupato;
osservato che non convivendo il ricorrente con le figlie nessun problema si pone con riguardo alla loro quotidiana assistenza cui provvede la madre;
considerato pertanto che, allo stato, non sussistono elementi idonei a far ritenere che l'allontanamento dell'istante dal territorio nazionale (prospettato peraltro solo come temporaneo) possa pregiudicare l'assistenza ed il mantenimento delle figlie e che, d'altro canto, in caso di violazione degli obblighi il passaporto può sempre essere ritirato ai sensi dell'art. 12 della legge 1085/1967 sicché non vi sono valide ragioni per impedire la libertà di espatrio;

Il
Cancilliere

CASO.it

p.t.m.

autorizza il rilascio del passaporto in favore di G. G. nato a G... il
Si comunichi.

Mantova il 29 ottobre 2010.

Il Cancelliere

Il Giudice Tutelare
dott. Mauro Bernardi